Conto corrente con la posta

Anno 88° — Numero 114

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Mercoledì, 21 maggio 1947 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA — TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1500 - Semestre L. 900
Trimestrale L. 500 (*oltre L. 12 per tassa di bollo*)
Un fascicolo L. 10
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2400 (*oltre L. 16 per tassa di bollo*)
Semestrale L. 1500 (*oltre L. 12 per tassa di bollo*)
Un fascicolo: prezzi vari.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500
Trimestrale L. 300 (*oltre L. 12 per tassa di bollo*)
Un fascicolo L. 10
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA — presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1947

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 20 gennaio 1947, n. 328.

Nuove misure delle paghe giornaliere dei graduati e militari di truppa delle Forze armate.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 31 dicembre 1928, n. 3458, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti gli stipendi ed assegni fissi dell'Esercito, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 23 marzo 1944, n. 103, che stabilisce le paghe ordinarie dei militari di truppa dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, e successive modificazioni.

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la guerra, d'intesa con i Ministri per il tesoro, per la marina militare e per l'aeronautica;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Le paghe ordinarie giornaliere dei graduati e militari di truppa dell'Esercito e dell'Aeronautica sono fissate, a decorrere dal 1° settembre 1946, nelle seguenti misure nette:

1. — Militari in servizio di leva, trattenuti o richiamati:

a) con meno di 40 mesi di servizio:
soldato, aviere . L. 40
caporale, aviere scelto » 43
caporal maggiore, 1° aviere » 46

b) con 40 o più mesi di servizio continuativo:
soldato, aviere . . L. 56
caporale, aviere scelto . . » 60
caporal maggiore, 1° aviere . . » 65

2. — Militari raffermati o vincolati a ferme speciali (soldati e avieri, caporali e avieri scelti, caporal maggiori e primi avieri):

a) dalla data di arruolamento fino al compimento del primo anno di servizio . L. 66
b) dopo il primo anno di servizio e fino al compimento del secondo anno di servizio. » 68
c) dopo 2 anni di servizio e fino al compimento del 5° anno di servizio » 95
d) dopo 5 anni di servizio e fino al compimento del 7° anno di servizio » 125
e) dopo 7 anni di servizio e fino al compimento dell'11° anno di servizio. . . . . » 160
f) dopo 11 anni di servizio . . . . » 175

Art. 2.

Le paghe ordinarie giornaliere dei sottocapi e comuni della Marina militare sono fissate nelle seguenti misure nette a decorrere dal 1° settembre 1946:

1. — Sottocapi e comuni di leva a terra o su navi in allestimento o in disponibilità:

a) con meno di 40 mesi di servizio:
comune di 2ª classe . . . . . L. 40
comune di 1ª classe . . . . » 43
sottocapo . . . . » 46

b) con più di 40 mesi di servizio:
comune di 2ª classe . . . . . L. 56
comune di 1ª classe . . . . . » 60
sottocapo . . . . . . » 65

2. — Sottocapi e comuni di leva a bordo su navi in armamento o in riserva:

a) con meno di 40 mesi di servizio:
comune di 2ª classe . . . . . L. 41
comune di 1ª classe . . . . . » 45
sottocapo . . . . » 50

b) con più di 40 mesi di servizio:
comune di 2ª classe . . . . L. 58
comune di 1ª classe . . . . . » 62
sottocapo . . . . . . » 68

3. — Sottocapi e comuni volontari a bordo e a terra:

a) dalla data di arruolamento fino alla classifica di comune di 1ª classe . . . L. 66

b) durante il primo anno di servizio decorrente dalla data di classifica a comune di 1ª classe . . . . » 68

c) dopo un anno di servizio decorrente dalla data di classifica a comune di 1ª classe » 95

d) dopo quattro anni di servizio decorrente dalla data di classifica a comune di 1ª classe . . . . » 125

e) sottocapi brevettati e sottocapi volontari che hanno ultimato la ferma complementare a premio di anni due . . . . . » 160

f) sottocapi volontari con decorrenza dal quarto vincolo complementare annuale . . » 175

4. — Sottocapi e comuni raffermati di leva a bordo e a terra:

a) dalla data del 1° vincolo annuale a tutto il 4° vincolo . . . . . L. 95

b) dalla data dell'ammissione al 5° vincolo annuale e fino al 6° vincolo . . » 125

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 20 gennaio 1947

DE NICOLA

De Gasperi — Facchinetti — Bertone — Micheli — Cingolani

Visto, *il Guardasigilli*: Gullo

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 maggio 1947
Atti del Governo, registro n. 8, foglio n. 82. — Frasca

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 30 gennaio 1947, n. 329.

Estensione all'Amministrazione aeronautica del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1946, n. 226, concernente norme relative alla revisione dei prezzi contrattuali per le opere dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1946, n. 226;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'aeronautica, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Ha sanzionato e promulga:

Art. 1.

Le disposizioni contenute nel decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1946, n. 226, contenente norme per la revisione dei prezzi contrattuali per le opere dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici, sono estese anche ai lavori di pertinenza dell'Amministrazione aeronautica e già eseguiti o in corso di esecuzione alla data del 6 maggio 1946, con le seguenti aggiunte e varianti:

L'art. 3 è sostituito dal seguente:

« Le domande di revisione sono presentate alla Direzione del demanio competente per territorio e da questa inoltrate al Ministero dell'aeronautica, corredate della relativa istruttoria ».

L'art. 4 è sostituito dal seguente:

« Il Ministero dell'aeronautica decide sulle domande di revisione.

Contro le determinazioni del Ministero è ammesso ricorso al Ministro per l'aeronautica nei modi e nei termini degli articoli 4 e seguenti del regio decreto-legge 21 giugno 1938, n. 1296, e successive modificazioni ».

L'art. 5 è sostituito dal seguente:

« Il Ministro per l'aeronautica, quando a suo insindacabile giudizio lo ritenga opportuno, può concedere all'appaltatore, che ne faccia richiesta, un acconto non superiore al 50 % sulle somme che prevedibilmente potranno spettargli in dipendenza della revisione totale e parziale ».

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 30 gennaio 1947

DE NICOLA

De Gasperi — Cingolani — Bertone

Visto, *il Guardasigilli*: Gullo

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 maggio 1947
Atti del Governo, registro n. 8, foglio n. 70. — Frasca

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 28 aprile 1947, n. 330.

Riordinamento dell'avocazione dei profitti eccezionali di speculazione.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto legislativo 27 maggio 1946, numero 436, concernente l'avocazione allo Stato dei profitti di guerra e dei profitti eccezionali di speculazione;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 dicembre 1946, n. 598, recante modificazioni alle norme sull'avocazione dei profitti eccezionali di speculazione;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 dicembre 1946, n. 626;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze e il tesoro, di concerto con il Ministri per l'industria e commercio;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

L'art. 18 del regio decreto legislativo 27 maggio 1946, n. 436, è sostituito dal seguente:

« Sono avocati allo Stato i profitti eccezionali di contingenza conseguiti dal 1° gennaio 1939 in dipendenza:

a) dell'esercizio di qualsiasi attività in contrasto con le disposizioni concernenti il conferimento obbligatorio od il blocco delle merci e delle derrate, o la limitazione dei prezzi;

b) delle rivalutazioni delle merci soggette a limitazione o disciplina dei prezzi, giacenti presso importatori, assegnatari, grossisti e distributori, a seguito di concessione di aumento dei prezzi. La stessa norma si applica in confronto dei produttori, limitatamente ai quantitativi che eccedano la consistenza necessaria per assicurare il normale andamento del ciclo produttivo;

c) della realizzazione, a prezzo di libero mercato, delle merci, dei prodotti e dei materiali di proprietà o di interesse statale, provenienti anche da requisizione o da raccolta, ceduti a prezzo bloccato e non utilizzati per le forniture e per gli scopi, in genere, cui erano destinati; nonchè dalla realizzazione, a prezzo di libero mercato, delle merci, prodotti e materiali ceduti con determinazione 3 ottobre 1943, n. 752, del Commissario alla produzione bellica (*Gazzetta Ufficiale* n. 235, dell'8 ottobre 1943);

d) della libera vendita delle merci soggette a regime vincolistico dei prezzi, in seguito a cessazione del regime stesso, limitatamente ai quantitativi in giacenza al momento di tale cessazione.

Sono, altresì, avocati allo Stato i profitti eccezionali di contingenza, che, pur non rientrando nei casi previsti nel comma precedente, prendano origine da ogni attività diretta a trarre particolare vantaggio dai bisogni e dalle privazioni determinate dalla guerra e dagli eventi con la medesima connessi, o siano il frutto di un improvvisato affarismo, sorto in relazione agli eventi suddetti.

Per la determinazione dei profitti eccezionali di contingenza previsti nel presente articolo, può procedersi anche in via induttiva, avuto riguardo al tenore di vita ed al patrimonio posseduto, senza che la formazione o l'incremento di questo possa ricollegarsi ad acquisizioni a titolo gratuito o ad idonea capacità di risparmio, riferita ai redditi accertati.

Fermi restando gli accertamenti divenuti definitivi, i profitti eccezionali di contingenza sono soggetti ad avocazione con detrazione del 20 % del loro ammontare.

Per l'accertamento e la riscossione dei profitti di contingenza, si applicano le norme valevoli in materia di imposta straordinaria sui profitti di guerra ».

Art. 2.

Dall'importo dei profitti eccezionali di contingenza, accertati a mente dell'articolo precedente, è portata in detrazione la parte dei profitti medesimi che sia stata, eventualmente, compresa nell'accertamento ai fini dell'imposta straordinaria sui profitti di guerra, quando detto accertamento sia divenuto definitivo.

Art. 3.

Le disposizioni dell'art. 1 si applicano anche per i profitti eccezionali di contingenza conseguiti, dal 1° gennaio 1945, in dipendenza di situazioni di particolare vantaggio, determinate dal dislivello tra i prezzi del mercato interno e quello dei mercati esteri e tra il cambio ufficiale e quello libero, per le operazioni aventi per oggetto merci provenienti dall'estero.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 28 aprile 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — CAMPILLI — MORANDI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 maggio 1947
Atti del Governo, registro n. 8, foglio n. 81. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 14 febbraio 1947, n. 331.

Modificazioni al decreto del Capo provvisorio dello Stato 3 gennaio 1947, n. 19, concernente aliquote dei contrammiragli e degli ufficiali superiori ed inferiori in servizio permanente effettivo e del ruolo speciale di complemento della Marina militare che cessano dal servizio per sfollamento.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto l'art. 1 del regio decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 384;

Visti gli articoli 1 e 7 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 490;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 3 gennaio 1947, n. 19;

Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per le finanze e il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 1 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 3 gennaio 1947, n. 19, è così modificato nella parte riguardante il Corpo Equipaggi Militari Marittimi e gli ufficiali del Ruolo speciale di complemento:

CORPO EQUIPAGGI MILITARI MARITTIMI

Capitani	63
Subalterni	165

UFFICIALI DEL RUOLO SPECIALE DI COMPLEMENTO

Corpo di Stato Maggiore.

Capitani di corvetta	3
Tenenti di vascello	48
Subalterni	5

Corpo del Genio navale.

Maggiori	9
Capitani	27
Subalterni	2

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha effetto dal 14 febbraio 1947.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 febbraio 1947

DE NICOLA

GASPAROTTO — CAMPILLI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 maggio 1947
Atti del Governo, registro n. 8, foglio n. 80. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 26 febbraio 1947, n. 332.

Approvazione della Convenzione per la concessione dell'impianto e dell'esercizio di linee filoviarie urbane di Ferrara.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e le automobili, approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 14 luglio 1937, n. 1728, convertito nella legge 23 dicembre detto anno, n. 2562, recante nuove disposizioni per agevolare la concessione di filovie;

Udito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i trasporti;

Decreta:

E' approvata e resa esecutoria la convenzione 30 gennaio 1947 stipulata tra il delegato del Ministro per i trasporti ed il legale rappresentante della Società Trasporti Urbani « S.T.U. », società per azioni sedente in Milano, per la concessione dell'impianto e dell'esercizio delle seguenti linee filoviarie urbane di Ferrara:

1) piazzale stazione ferroviaria centro estremo del corso Giovenca (km. 2 + 732);

2) piazzale stazione ferroviaria centro piazza S. Giorgio (km. 3 + 838, di cui km. 1 + 450 in comune con la linea precedente);

3) tronco scambio Cesare Battisti Deposito (km. 0 + 697).

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 febbraio 1947

DE NICOLA

FERRARI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 maggio 1947
Atti del Governo, registro n. 8, foglio n. 83. — FRASCA

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1947.

Nomina e conferma in carica dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Amelia (Terni) e di Montegallo (Ascoli Piceno).

IL MINISTRO PER LE FINANZE E IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Visto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Viste le proposte formulate dall'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma;

Decreta:

Il sig. Franco Salvatore Franchi fu Salvatore è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Amelia (Terni).

Il sig. Ermete Rossi Brunori fu Antonio è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di Montegallo (Ascoli Piceno).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 marzo 1947

p. *Il Ministro per le finanze e tesoro*
PETRILLI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
SEGNI

(2080)

DECRETO MINISTERIALE 30 marzo 1947.

Convalida del contratto 13 novembre 1943 col quale l'Ente della cooperazione vendeva al Consorzio italiano autotrasporti liquidi, i mobili e le attrezzature esistenti nella sede della segreteria interprovinciale dell'Ente a Roma.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL LAVORO
E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, contenente disposizioni per l'assetto della legislazione nei territori liberati;

Considerata la necessità di convalidare il contratto in data 13 novembre 1943, con il quale l'Ente della cooperazione vendeva al Consorzio italiano autotrasporti liquidi i mobili e le attrezzature di ufficio esi-

stenti nella sede della segreteria interprovinciale dell'Ente a Roma, in quanto il corrispettivo fu equo, nè l'atto fu occasionato da moventi politici, nè esso ebbe carattere contrario agli scopi perseguiti dal Governo legittimo;

Decreta:

Articolo unico.

E' convalidato il contratto in data 13 novembre 1943, con il quale l'Ente della cooperazione vendeva al Consorzio italiano autotrasporti liquidi i mobili e le attrezzature di ufficio esistenti nella sede della segreteria interprovinciale dell'Ente a Roma.

Roma, addì 30 marzo 1947

Il Ministro per l'industria e commercio
MORANDI

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ROMITA

(2243)

DECRETO MINISTERIALE 15 aprile 1947.

Nomina e conferma in carica dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Silanus (Nuoro), Codrongianos (Sassari), Villanova Monteleone (Sassari), Selegas (Cagliari), Dolianova (Cagliari).

IL MINISTRO PER LE FINANZE E IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Veduti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937;

Veduto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vedute le proposte formulate dall'Istituto di credito agrario per la Sardegna, con sede in Sassari;

Decreta:

Il sig. Giovanni Antonio Deriu di Giovanni Maria è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Silanus (Nuoro).

Il sig. Angelino Serra fu Giacomo è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Codrongianos (Sassari).

Il sig. Antonio Sechi di Leonardo è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Villanova Monteleone (Sassari).

Il sig. Giuseppe Pani fu Agostino è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Selegas (Cagliari).

Il sig. Giuseppe Perra Vargiu fu Pietro è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Dolianova (Cagliari).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 aprile 1947

p. *Il Ministro per le finanze e tesoro*
PETRILLI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
SEGNI

(2082)

DECRETO MINISTERIALE 15 aprile 1947.

Attribuzioni all'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale della gestione del patrimonio delle Casse comunali di Ripi (Frosinone) e di Acquaviva (Ascoli Piceno).

IL MINISTRO PER LE FINANZE E IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Veduti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937;

Veduto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Ritenuto che le Casse comunali di credito agrario di Ripi (Frosinone) e di Acquaviva Picena (Ascoli Piceno) non possano utilmente funzionare;

Decreta:

La gestione del patrimonio delle Casse comunali di credito agrario di Ripi (Frosinone) e di Acquaviva (Ascoli Piceno) è affidata all'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma, che dovrà prendere in consegna, redigendone apposito verbale, le attività e gli atti degli anzidetti enti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 aprile 1947

p. *Il Ministro per le finanze e tesoro*
PETRILLI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
SEGNI

(2085)

DECRETO MINISTERIALE 15 aprile 1947.

Attribuzioni alla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli della gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Ricigliano (Salerno).

IL MINISTRO PER LE FINANZE E IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Veduti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937;

Veduto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Ricigliano, in provincia di Salerno, non possa utilmente funzionare;

Decreta:

La gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Ricigliano (Salerno) è affidata alla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli, che dovrà prendere in consegna, redigendone apposito verbale, le attività e gli atti dell'ente anzidetto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 aprile 1947

p. *Il Ministro per le finanze e tesoro*
PETRILLI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
SEGNI

(2086)

DECRETO MINISTERIALE 15 aprile 1947.

Nomina e conferma in carica dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Fossombrone (Pesaro), Serra San Quirico (Ancona), Ostra Vetere (Ancona).

IL MINISTRO PER LE FINANZE E IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Veduti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928, e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937;

Veduto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dello Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vedute le proposte formulate dall'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma;

Decreta:

Il sig. Ercole Mancini fu Alessandro è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Fossombrone (Pesaro).

Il sig. Filippo Aurelio Bernabucci fu Domenico è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Serra San Quirico (Ancona).

Il sig. Aldo Gambelli fu Nazzareno è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Ostra Vetere (Ancona).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 aprile 1947

p. *Il Ministro per le finanze e tesoro*
PETRILLI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
SEGNI

(2083)

DECRETO MINISTERIALE 22 aprile 1947.

Trasferimento al settore del commercio del servizio assegni familiari per i portieri di stabili.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 4 della legge 6 agosto 1940, n. 1278, per la istituzione di una Cassa unica per gli assegni familiari ai lavoratori;

Ritenuta l'opportunità di procedere ad una diversa attribuzione dei portieri di stabili dal settore dell'industria a quello del commercio della Cassa unica per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Il servizio degli assegni familiari per i portieri di stabili è trasferito dal settore dell'industria a quello del commercio della Cassa unica per gli assegni familiari.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto dal primo periodo di paga avente inizio nel maggio 1947 ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 aprile 1947

p. *Il Ministro*: TOGNI

(2077)

DECRETO MINISTERIALE 26 aprile 1947.

Conferma in carica di un revisore dei conti della Sezione di credito agrario della Cassa di risparmio delle Provincie Lombarde, con sede in Milano.

IL MINISTRO
PER LE FINANZE E PER IL TESORO

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario, nonchè il decreto Ministeriale 23 gennaio 1928, che approva le norme regolamentari per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Visto lo statuto della Sezione di credito agrario della Cassa di risparmio delle Provincie Lombarde, con sede in Milano;

Decreta:

Il dott. Gustavo Rossi Espagnet è confermato nella carica di revisore dei conti della Sezione di credito agrario della Cassa di risparmio delle Provincie Lombarde, con sede in Milano, e resterà in carica sino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 1947.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 aprile 1947

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(2149)

DECRETO MINISTERIALE 30 aprile 1947.

Costituzione del Consiglio direttivo e del Collegio sindacale della Cassa nazionale di assistenza dei medici.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto lo statuto della Cassa nazionale di assistenza del Sindacato nazionale dei medici, approvato col regio decreto 12 luglio 1937, n. 1484;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 340, modificato col decreto legislativo luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 382 e con il decreto legislativo Presidenziale 14 ottobre 1946, n. 335;

Decreta:

Il Consiglio direttivo e il Collegio sindacale della Cassa di assistenza del Sindacato nazionale dei medici, con sede in Roma, sono composti come segue:

Consiglio direttivo:

Lazzè dott. Tullio, presidente;

Levi Della Vida prof. dott. Mario, vice presidente.

Membri:

Chirolanza prof. Raffaele, Zinelli dott. Giuseppe, Sforza prof. Nicola, Bonomo dott. Vincenzo, Cattabeni dott. Mario, Berardi dott. Antonio, in rappresentanza della Federazione degli ordini dei medici;

Santopadre dott. Carlo, in rappresentanza dei professionisti ed artisti;

Manganelli dott. Adolfo, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Cesari dott. Luigi, in rappresentanza dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Grossi dott. Ennio, in rappresentanza dei medici condotti.

Collegio sindacale:

Tramontana dott. Giuseppe, membro effettivo in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Merendino dott. Francesco, membro supplente in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Coppo dott. Edmondo, membro effettivo in rappresentanza dei professionisti ed artisti;

Morandi dott. Alessandro, membro supplente in rappresentanza dei professionisti ed artisti;

Attilj dott. prof. Sordello, membro effettivo in rappresentanza della Federazione dell'ordine dei medici;

Lombardi dott. Alfredo, membro supplente in rappresentanza della Federazione dell'ordine dei medici.

Roma, addì 30 aprile 1947

Il Ministro: ROMITA

(2256)

DECRETO MINISTERIALE 7 maggio 1947.

Autorizzazione alla Società anonima « Assicurazioni generali », con sede in Roma, ad applicare l'aumento del 4 % del premio unico su alcune tariffe.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con regi decreti 4 marzo 1926, n. 519, e 22 aprile 1940, n. 469;

Visti i decreti Ministeriali 4 giugno 1945 e 3 dicembre 1945, concernenti l'autorizzazione alla Società anonima « Assicurazioni generali », con sede in Roma, ad apportare alcuni aumenti alle proprie tariffe di assicurazione sulla vita, attualmente in vigore;

Vista la domanda con la quale la Società stessa ha chiesto di estendere i predetti aumenti ad alcune tariffe di assicurazione non comprese nei citati decreti Ministeriali;

Decreta:

La Società anonima « Assicurazioni generali », con sede in Roma, è autorizzata ad apportare alle tariffe relative all'assicurazione temporanea a capitale decrescente mensilmente a premio unico e all'assicurazione di annualità certe a premio unico, approvate con decreto Ministeriale 25 marzo 1939, l'aumento del 4 % sul premio unico.

Roma, addì 7 maggio 1947

p. *Il Ministro*: CAVALLI

(2222)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Esito del ricorso presentato da Belli Domenico avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » n. 145 del 2 luglio 1946.

COMMISSIONE PER L'ESAME DEI RICORSI DEI CONFIDENTI DELL'O.V.R.A.

N. 138 decisioni N. 120/946 Registro di ricorsi

L'anno 1947, il giorno 29 del mese di marzo, la Commissione per la decisione dei ricorsi dei confidenti dell'O.V.R.A. composta dei signori: dott. Cataldi Tommaso, presidente; dottor Polistina Ferdinando, membro; dott. Sciaudone Angelo, membro; con l'assistenza del segretario dott. Curcio Donato, ha preso in esame il ricorso presentato dal sig. Belli Domenico di Luigi, nato a Rimini il 19 luglio 1903, domiciliato in Bologna, via Altabella, n. 3, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, per ottenere la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 2 luglio 1946.

Ha quindi adottato la seguente decisione:

(*Omissis*).

Deve, pertanto, essere accolto il ricorso del Belli, ricorrendo tutte e due le ipotesi previste dal decreto citato, per ottenere la cancellazione richiesta.

LA COMMISSIONE

Visto e applicato l'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, accoglie il ricorso proposto da Belli Domenico e ordina la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 145 del 2 luglio 1946.

Roma, addì 29 marzo 1947

La Commissione
T. CATALDI - F. POLISTINA - A. SCIAUDONE

Il segretario: D. CURCIO

(2186)

Esito del ricorso presentato da Bosco Gaetano avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » n. 145 del 2 luglio 1946.

COMMISSIONE PER L'ESAME DEI RICORSI DEI CONFIDENTI DELL'O.V.R.A.

N. 139 decisioni N. 151/946 Registro di ricorsi

L'anno 1947, il giorno 31 del mese di marzo, la Commissione per la decisione dei ricorsi dei confidenti dell'O.V.R.A. composta dei signori: dott. Cataldi Tommaso, presidente; dottor Polistina Ferdinando, membro; dott. Sciaudone Angelo, membro; con l'assistenza del segretario dott. Curcio Donato, ha preso in esame il ricorso presentato dal sig. Bosco Gaetano fu Francesco, nato a Roma il 1° marzo 1900, domiciliato in Roma, via Marche n. 17, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, per ottenere la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 2 luglio 1946.

Ha quindi adottato la seguente decisione:

(*Omissis*).

. . ma ciò non può integrare un'attività politica informativa nell'interesse del regime fascista . . . .

(*Omissis*).

LA COMMISSIONE

Visto e applicato l'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, accoglie il ricorso proposto da Bosco Gaetano e ordina la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 145 del 2 luglio 1946.

Roma, addì 31 marzo 1947

La Commissione
T. CATALDI - F. POLISTINA A. SCIAUDONE

Il segretario: D. CURCIO

(2187)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Brindisi a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Per l'integrazione del bilancio 1946, il comune di Brindisi è autorizzato col sottoindicato decreto interministeriale, a contrarre con uno degli istituti di credito di cui al decreto del Ministro per il tesoro 28 giugno 1945, il seguente mutuo:

decreto interministeriale n. 37 del 31 gennaio 1947; importo del mutuo: L. 1.700.000.

(2169)

Autorizzazione al comune di Taurianova ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 27 gennaio 1947, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Taurianova (Reggio Calabria), di un mutuo di L. 1.300.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(2196)

Autorizzazione al comune di Sant'Agata dei Goti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 27 gennaio 1947, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Sant'Agata dei Goti (Benevento), di un mutuo di L. 500.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(2197)

Autorizzazione al comune di Villafranca Veronese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 28 gennaio 1947, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Villafranca Veronese (Verona), di un mutuo di L. 1.000.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(2198)

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Bologna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 20 gennaio 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione provinciale di Bologna, di un mutuo di L. 12.000.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(2228)

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Ancona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 22 marzo 1947, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione provinciale di Ancona, di un mutuo di L. 40.000.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(2229)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Riassunto del provvedimento prezzi n. 108 del 12 maggio 1947, riguardante i prezzi dei prodotti siderurgici e dei rottami ferrosi.

In conformità delle decisioni adottate dal Comitato interministeriale dei prezzi, il Ministero dell'industria e commercio con provvedimento prezzi n. 108 del 12 maggio 1947, ha stabilito quanto appresso:

PRODOTTI SIDERURGICI

Sciogliendo la riserva contenuta nella circolare n. 107 in data 29 aprile 1947, vengono stabiliti nella seguente misura i prezzi massimi dei prodotti siderurgici, con decorrenza 1° maggio in corso, a modifica di quelli contenuti nella circolare n. 97 del 28 febbraio 1947:

A) *Prezzi di vendita dal produttore.*

1. — I seguenti prezzi si riferiscono ai prodotti siderurgici base, esclusi gli acciai speciali, alle condizioni di consegna stabilite nella circolare n. 97.

Restano confermati i sovraprezzi in cifra assoluta previsti con la detta circolare n. 97 per la produzione dell'Italia centro meridionale:

a) ghisa:
comune per acciaierie, L. 3365 al quintale;
da fonderia: medio fosforo ed ematite, L. 3650 al q.le;
speciale tipo Montecatini ANS N, L. 3900 al quintale;
speciale tipo Cogne F1, F2, M1, M2, L. 3800 al quintale;
affinate e desolforate: tipo Cogne A, B, MN, MC, S e tipo Montecatini 1 2 3 4, L. 4000 al quintale.

Nei suddetti prezzi è compreso un sovraprezzo di L. 380 al quintale, che i produttori di ghisa al forno elettrico dovranno versare per tutta la ghisa da essi prodotta a partire dal 1° maggio corrente, di qualsiasi tipo e per qualsiasi destinazione. Allo stesso obbligo sono tenuti i produttori di ghise al forno elettrico che producono tipi non previsti nel presente listino. Detto sovraprezzo andrà a costituire un fondo di conguaglio destinato a compensare il maggior costo della produzione all'alto forno, secondo norme che saranno impartite;

b) lingotti AOO (in qualità omogeneo commerciale) lire 3350 al quintale. Nel suddetto prezzo è compreso un sovraprezzo di L. 350 al quintale, che i produttori di acciaio al forno elettrico dovranno versare per tutto l'acciaio da essi prodotto a partire dal 1° maggio corr. di qualsiasi tipo e per qualsiasi destinazione. Allo stesso obbligo sono tenuti i produttori di acciaio al forno elettrico, che producono tipi diversi da quello previsto nel presente listino. Detto sovraprezzo andrà a costituire un fondo di conguaglio destinato a compensare il maggior costo della produzione al forno Martin, secondo norme che saranno impartite;

c) blumi e bramme AOO (in qualità omogeneo commerciale), L. 4000 al quintale;

d) billette da rilaminazione (in qualità omogeneo commerciale), L. 4700 al quintale;

d-1) bidoni AOO (in qualità omogeneo commerciale), lire 4900 al quintale;

e) laminato base a caldo, L. 5400 al quintale;

f) vergella, L. 5750 al quintale;

g) lamiere grosse e larghi piatti, L. 6750 al quintale;

h) lamiere sottili e bande nere, L. 8600 al quintale;

i) tubi (base tubo gas da 1"), L. 9600 al quintale;

l) derivati vergella (base filo lucido n. 20), L. 7850 al q.le;

m) rotaie a fungo, L. 6400 al quintale;

n) rotaie a gola, L. 6800 al quintale;

o) nastro laminato a freddo, L. 10.800 al quintale;

p) trafilati a freddo, L. 9300 al quintale;

q) bulloneria (bulloni, dadi, viti a legno, caviglie, chiodi a ribadire): aumento del 20 % sui prezzi stabiliti con la circolare n 97;

r) bande stagnate. Il prezzo al chilo delle bande stagnate base 3/10 viene stabilito aggiungendo il costo dello stagno a L. 171 che comprendono la banda pronta per la stagnatura e il costo della stagnatura.

2. — Per gli extra e gli stacchi, tra il prezzo del prodotto base e quello degli altri prodotti è consentito, con arrotondamento alla lira, l'aumento del 10 % sulle differenze autorizzate con la circolare n. 97.

B) *Prezzi di vendita da parte dei commercianti.*

Sono confermate le disposizioni contenute nell'apposito capitolo della circolare prezzi n. 71 del 17 ottobre dello scorso anno, come già stabilito con la precedente circolare n. 97.

PREZZI DEI ROTTAMI DI FERRO E DI ACCIAIO

1. — A modifica delle disposizioni contenute nella circolare n. 97 del 28 febbraio 1947, i prezzi dei rottami di ferro e di acciaio da acciaieria pronti al forno vengono stabiliti come appresso, con decorrenza dal 13 maggio corrente, per merce resa franco vagone partenza:

Categorie di rottame:

1ª categoria:
cerchioni, molle, proiettili nuovi mai caricati, spuntature e spezzoni laminati o fucinati, residui di stampaggi, rottami di officina nuovi provenienti da lavorazione di stabilimenti, rotaie anche in tutta lunghezza, piccolo armamento ferroviario o tramviario da mm. 8 o più di spessore; rottame di ferro od acciaio pesante da officina, da raccolta e diverso, da mm. 4 o più di spessore, di facile taglio alla cesoia: provincie dell'Italia settentrionale (compresa Emilia), al quintale L. 950; altre provincie, L. 875;

2ª categoria:
rottami di ferro e acciaio leggero nuovo, ritagli di lamiera e lamierino nero ed altro proveniente da lavorazioni, non ossidato, nello spessore inferiore a 4 mm.: provincie dell'Italia settentrionale (compresa Emilia), al quintale L. 900; altre provincie, L. 825;

3ª categoria:
rottami di ferro ed acciaio leggero vecchio raccogliticcio dello spessore inferiore a 4 mm. e filo ferro di scarto di lavorazione di trafila escluso lo zincato, tornitura di ferro e acciaio, priva di materie eterogenee, non in blocchi: provincie dell'Italia settentrionale (compresa Emilia), al quintale L. 830; altre provincie, L. 750.

Per rottame pronto al forno si intende quello in pezzi aventi dimensioni massime di cm. 150×50×50 e peso massimo, per ogni pezzo, di kg. 500.

Per il rottame non pronto al forno i prezzi vanno ridotti nelle seguenti misure:
se da tagliare alla cesoia, L. 60 al quintale;
se da tagliare alla fiamma ossidrica, L. 130 al quintale.

Per il rottame delle categorie 1ª e 2ª in pezzi palabili e sempre che sia spedito a carichi completi, è consentita la maggiorazione di L. 60 al quintale.

Per il rottame delle categorie 2ª e 3ª in pacchi ben pressati è consentita la maggiorazione di L. 110 al quintale.

Per il rottame scelto per industrie chimiche, è consentita la maggiorazione di L. 110 al quintale.

Per rottami di ferro e acciaio di 1ª categoria scelto e approntato per correzione di fusioni a cubilotto o in dimensioni di cm. 40, è consentita la maggiorazione di L. 250 al quintale.

Le quote di maggiorazione o di minorazione valgono nella stessa misura per tutto il territorio nazionale.

2. — Da tutte le categorie deve essere escluso il materiale zincato, marcito, smaltato, stagnato, ramato, piombato, ottonato, il materiale bellico di raccolta sospetta, nonchè qualsiasi materiale eterogeneo dal ferro e dall'acciaio.

3. — Il materiale zincato, smaltato, ramato e ottonato, agli effetti del prezzo, viene parificato alla 3ª categoria di rottame.

PREZZI DEI ROTTAMI DI GHISA

1. — I prezzi dei rottami di ghisa nazionali pronti al forno (peso massimo kg. 50) per merce resa franco vagone partenza, sono fissati come appresso per tutto il territorio nazionale, con decorrenza dal 13 maggio corrente:

1ª categoria: rottami di ghisa meccanica, L. 2800 al quintale;

2ª categoria: rottami di ghisa comune e proiettili di ghisa grigia, L. 2600 al quintale;

3ª categoria: proiettili di ghisa acciaiosa, L. 2400 al quintale;

4ª categoria: rottami di ghisa bruciata, L. 1800 al quintale:

5ª categoria: tornitura e limatura di ghisa, L. 1500 al quintale.

2. — Per la tornitura di ghisa scelta per industrie chimiche è consentita una maggiorazione di L. 150 al quintale.

(2282)

Riassunto del provvedimento prezzi n. 109 del 12 maggio 1947, riguardante il prezzo del cemento e leganti idraulici, del carbonato di sodio, del vetro lucido e del vetro stampato.

In conformità delle decisioni adottate dal Comitato interministeriale dei prezzi, il Ministero dell'industria e commercio, con provvedimento prezzi n. 109 del 12 maggio c. a., ha stabilito quanto appresso:

CEMENTO E LEGANTI IDRAULICI

Con decorrenza 13 maggio corrente sono stati autorizzati i seguenti prezzi per la vendita dal produttore per merce nuda, resa su mezzo di trasporto franco stabilimento.

1. — Prezzi massimi per le provincie della Liguria, del Piemonte, della Lombardia, dell'Emilia e delle Tre Venezie:

a) leganti normali:
cemento tipo 680, L. 810 al quintale;
cemento tipo 500, L. 665 al quintale;
agglomerante 350, L. 570 al quintale;

b) leganti speciali:
agglomerante bianco Alsano, L. 745 al quintale;
cemento bianco Vittoria, L. 1025 al quintale;
cemento bianco Carso, L. 1445 al quintale;
cemento bianco Duralbo, L. 1670 al quintale;
cemento alluminoso, L. 1860 al quintale;
agglomerante a rapida presa, L. 700 al quintale;

c) calci:
calce idraulica, L. 410 al quintale;
calce eminentemente idraulica, L. 470 al quintale.

2. — Per le provincie dell'Italia centro-meridionale sono autorizzati i seguenti aumenti sui prezzi consentiti in base alla circolare n. 90 del 31 gennaio 1947 (per la provincia di Firenze i prezzi consentiti sono di L. 580 al quintale cemento 500 e di L. 545 al quintale per il cemento tipo 350):
cemento tipo 680, L. 160 al quintale;
cemento tipo 500, L. 130 al quintale;
agglomerante cementizio 350, L. 110 al quintale.

3. — Per la Sardegna il prezzo del cemento tipo 500 è stabilito a L. 600 al quintale alle stesse condizioni di consegna previste per gli altri stabilimenti.

4. — Per la Sicilia è confermata la facoltà, ai Comitati provinciali dei prezzi, di aggiornare ai nuovi costi del carbone i prezzi attualmente consentiti.

CARBONATO DI SODIO (soda Solvay)
SODA CAUSTICA FUSA E LIQUIDA

Con applicazione dal 13 maggio corrente sono autorizzati i seguenti prezzi, a modifica di quelli stabiliti con la circolare n. 90 del 31 gennaio 1947:

1. *Carbonato di sodio* (soda Solvay).

Prezzi franco stabilimento di produzione, merce imballata, resa su mezzo di trasporto:
L. 18,50 al kg. per quintitativi da 10 tonnellate in su;
L. 19,25 al kg. per quantitativi da 5 a 10 tonnellate escluse;
L. 20 al kg. per quantitativi inferiori a 5 tonnellate.
Gli imballaggi e le confezioni saranno fatturati al costo.

2. *Soda caustica fusa* 98 %.

Prezzi franco stabilimento di produzione, merce nuda, salvo per i fusti da 400 kg., che s'intendono compresi nel prezzo:
L. 40 al kg. per quantitativi da 10 tonnellate in su;
L. 41,50 al kg. per quantitativi da 5 tonnellate escluse;
L. 43 al kg. per quantitativi inferiori a 5 tonnellate.
I fusti diversi da quelli da 400 kg. e gli imballaggi vari saranno addebitati al costo.

3. *Soda caustica liquida.*

Nessuna variazione è apportata al prezzo della soda caustica liquida, determinato con la circolare n. 90 del 31 gennaio 1947.

VETRO

1. *Vetro lucido.*

I prezzi di vendita dal produttore delle lastre di vetro semplice o semidoppio stabiliti con circolare prezzi n. 51 del 10 aprile 1946 e completati per i diversi passaggi di scambio con circolare n. 80 del 5 dicembre 1946, vengono modificati come segue dal 13 maggio corrente:

a) per le vendite da fabbricante, per vagone completo, imballo compreso, franco stazione destino Ferrovie Stato o Ferrovie secondarie ammesse al servizio cumulativo:
vetro semplice mm. 1,6 - 1,9, misure libere, L. 350 al metro quadrato;
vetro semidoppio mm. 2,7 - 3,2, misure libere, L. 565 al metro quadrato.

Per le misure fisse è consentito l'aumento del 10 % che non si applica però alle misure fisse fino a cm. 84.

Per lo scartone di serra, nelle normali misure 31×39 e 34×39 i prezzi base previsti per le misure libere sono ridotti del 15 %;

b) per le vendite da fabbricante di quantitativi inferiori al vagone completo ma non inferiori a mq. 750, per merce resa franco destino in casse originali di fabbrica (imballo compreso) per misure libere o fisse:
vetro semplice mm. 1,6 - 1,9, L. 430 al metro quadrato;
vetro semidoppio mm. 2,7 - 3,2, L. 695 al metro quadrato.

I suddetti prezzi non potranno essere superati per le vendite da magazzino del grossista franco deposito, per quantitativi compresi nei limiti sopra indicati;

c) per le vendite di vetro in casse originali complete (imballo compreso) a misure fisse o a misure libere, i produttori potranno praticare i prezzi di cui al paragrafo precedente per consegna della merce franco fabbrica, mentre i suddetti prezzi restano confermati per le vendite da magazzino grossista in casse originali complete;

d) per le vendite di vetro a lastre sciolte da commerciante ad artigiano in misure libere:
vetro semplice mm. 1,6 - 1,9, L. 500 al metro quadrato;
vetro semidoppio mm. 2,7 - 3,2, L. 780 al metro quadrato;

e) per le vendite al consumo da commerciante o da artigiano del vetro in misure libere o fisse:
vetro semplice mm. 1,6 1,9, L. 610 al metro quadrato;
vetro semidoppio mm. 2,7 - 3,2, L. 985 al metro quadrato;

f) i Comitati provinciali dei prezzi sono autorizzati a fissare, se del caso, le tariffe della posa in opera dei vetri per evitare abusi;

g) le disposizioni riguardanti i prezzi dei vetri si applicano sia alla produzione meccanica che alle produzioni a soffio;

h) vengono confermate le precedenti disposizioni non modificate con la presente circolare.

2. *Mezzo cristallo.*

I prezzi di vendita stabiliti dalla circolare prezzi n. 51 del 10 aprile 1946, vengono modificati come segue dal 13 maggio corrente:

mm. 4 4,5: fino a mq. 0,21, L. 1120 al metro quadrato;
da mq. 0,22 a mq. 0,66, L. 1200 al metro quadrato;
da mq. 0,67 a mq. 1,41, L. 1335 al metro quadrato;
da mq. 1,42 a mq. 2,31, L. 1420 al metro quadrato;
mm. 5 6: fino a mq. 0,21, L. 1285 al metro quadrato
da mq 0,22 a mq. 0,66, L. 1400 al metro quadrato;
da mq. 0,67 a mq. 1,41, L. 1610 al metro quadrato;
da mq. 1,42 a mq. 2,31, L. 1700 al metro quadrato;
da mq 2,32 a mq. 4,65, L. 1825 al metro quadrato;
oltre mq. 4,65, L. 1985 al metro quadrato.

Per le misure fisse è consentito l'aumento del 10 %.

3. *Vetri greggi stampati.*

I prezzi di vendita dei vetri greggi, per merce nuda franco stabilimento produttore su vagone o autocarro, stabiliti dalla circolare prezzi n. 20 dell'11 luglio 1945, vengono modificati nel modo seguente dal 13 maggio corrente:

a) per i produttori delle provincie dell'Italia settentrionale e della Toscana:
vetri stampati bianchi, L. 600 al metro quadrato;
vetri rigati e martellati, L. 700 al metro quadrato;
vetri retinati, L. 1000 al metro quadrato;

b) per i produttori delle altre provincie:
vetri stampati bianchi, L. 725 al metro quadrato;
vetri martellati, L. 1160 al metro quadrato;
vetri martellati in misure fisse, L. 1325 al metro quadrato;
vetri retinati, L. 1270 al metro quadrato.

(2283)

Riassunto del provvedimento prezzi n. 110 del 12 maggio 1947, riguardante le tariffe dei pubblici servizi

In conformità delle decisioni adottate dagli organi competenti, il Ministero dell'industria e commercio con provvedimento prezzi n. 110 del 12 maggio u. s., ha disposto quanto appresso:

1. — TARIFFE ACQUEDOTTI

a) *L'Acquedotto di Rapallo* (Genova) è autorizzato ad applicare il sovraprezzo temporaneo dell'800 % sui prezzi di vendita dell'acqua bloccati nel 1942 oltre al 400 % sui diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Detti sovraprezzi saranno applicati alle bollette e fatture emesse dall'Acquedotto per il periodo dal 1° giugno al 31 dicembre 1947, salvo proroga, ferme restanti fino al 31 maggio le maggiorazioni autorizzate con la circolare n. 88 del 20 gennaio 1947.

b) *L'Acquedotto comunale di Alessandria* è autorizzato ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 500 % sui prezzi di vendita dell'acqua bloccati nel 1942, oltre al 400 % sui diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Detti sovraprezzi saranno applicati alle bollette e fatture emesse dall'Acquedotto per il periodo dal 1° giugno al 31 dicembre 1947 salvo proroga, ferme restanti fino al 31 maggio le maggiorazioni autorizzate con la circolare n. 88 del 20 gennaio 1947.

c) *L'Acquedotto comunale di Modena* è autorizzato ad applicare il sovraprezzo temporaneo dell'800 % sui prezzi di vendita dell'acqua bloccati nel 1942, oltre al 400 % sui diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Detti sovraprezzi saranno applicati alle bollette e fatture emesse dall'Acquedotto per il periodo dal 1° giugno al 31 dicembre 1947 salvo proroga, ferme restanti fino al 31 maggio le maggiorazioni autorizzate con la circolare n. 88 del 20 gennaio 1947.

d) *L'Acquedotto municipale di Torino e la S. A. Acque potabili di Torino* sono autorizzati ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 900 % sui prezzi di vendita dell'acqua bloccati nel 1942, oltre al 400 % sui diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Detti sovraprezzi saranno applicati alle bollette e fatture emesse dagli Acquedotti per il periodo dal 1° giugno al 31 dicembre 1947 salvo proroga, ferme restanti fino al 31 maggio le maggiorazioni autorizzate con la circolare n. 88 del 20 gennaio 1947.

e) *La Compagnia generale delle acque per l'estero Esercizio Acquedotto di Venezia* è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo dell'800 % sui prezzi di vendita dell'acqua bloccati nel 1942, oltre al 400 % sui diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Detti sovraprezzi, che assorbono quelli autorizzati nel 1945 dalle Autorità Militari Alleate, saranno applicati alle bollette e fatture emesse dalla Compagnia per il periodo dal 1° giugno al 31 dicembre 1947 salvo proroga, ferme restanti fino al 31 maggio le maggiorazioni autorizzate con la circolare n. 88 del 20 gennaio 1947.

f) *La Società Acque Duca di Misterbianco, Castorina & C. di Catania* è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 1000 % sui prezzi di vendita dell'acqua bloccati nel 1942 oltre al 400 % sui diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Detti sovraprezzi saranno applicati alle bollette e fatture emesse dalla Società per la stagione irrigua 1947.

g) *La Società nazionale Gazometri ed Acquedotti - Esercente l'Acquedotto di Savona* è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 900 % sui prezzi di vendita dell'acqua bloccati nel 1942, oltre al 400 % sui diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Detti sovraprezzi che assorbono quello del 750 % autorizzato dal Comitato provinciale prezzi di Savona, saranno applicati alle bollette e fatture emesse dalla Società per il periodo dal 1° giugno al 31 dicembre 1947 salvo proroga.

h) *L'Azienda autonoma comunale Acquedotto di Parma* è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 750 % sui prezzi di vendita dell'acqua bloccati nel 1942, oltre al 400 % sui diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Detti sovraprezzi che assorbono quelli autorizzati con circolare n. 67 del 30 settembre 1946, che si intendono prorogati fino al 30 maggio 1947, saranno applicati alle bollette e fatture emesse dall'azienda per il periodo dal 1° giugno al 31 dicembre 1947 salvo proroga.

i) *La S. A. Distribuzione Acqua* (*S.A.D.A.*) di Genova è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 1100 per cento sui prezzi di vendita dell'acqua bloccati nel 1942 per uso irriguo e del 900 % sui prezzi di vendita bloccati dell'acqua per uso potabile, oltre al 400 % sui diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Detti sovraprezzi saranno applicati alle bollette e fatture emesse dalla Società per il periodo dal 1° giugno al 31 dicembre 1947 salvo proroga, ferme restanti fino al 31 maggio le maggiorazioni autorizzate con circolare n. 88 del 20 gennaio 1947.

l) *L'Acquedotto comunale di Luino* (*Varese*) è autorizzato ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 900 % sui prezzi di vendita dell'acqua bloccati nel 1942, oltre al 400 % sui diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Detti sovraprezzi che assorbono quello del 750 % autorizzato dal Comitato provinciale prezzi di Varese, saranno applicati alle bollette e fatture emesse dall'Acquedotto per il periodo dal 1° giugno al 31 dicembre 1947, salvo proroga.

2. — TARIFFE DELL'ENERGIA ELETTRICA

a) *La Società elettrica dell'Elba* è autorizzata ad applicare il prezzo di L. 30 al Kwh per l'energia prodotta termicamente e distribuita nell'isola d'Elba ad uso di illuminazione ed il prezzo di L. 18 al Kwh per l'energia per altri usi, oltre al 400 % sui diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Detti prezzi saranno applicati alle bollette e fatture emesse dalla Società per il periodo dal 1° giugno al 31 dicembre 1947 salvo proroga.

b) *La Ditta Accardi di Favignana* (Trapani) è autorizzata ad applicare il prezzo di L. 39 al Kwh per l'energia prodotta termicamente e distribuita nell'isola di Favignana, oltre al 400 % sui diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Detti prezzi saranno applicati alle bollette e fatture emesse dalla Ditta per il periodo dal 1° giugno al 31 dicembre 1947, salvo proroga.

c) *L'Azienda elettrica di Forio d'Ischia* (Napoli) è autorizzata ad applicare il prezzo di L. 39 al Kwh per l'energia prodotta termicamente e distribuita nell'isola di Ischia, oltre al 400 % sui diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Detti prezzi saranno applicati alle bollette e fatture emesse dall'Azienda per il periodo dal 1° giugno al 31 dicembre 1947, salvo proroga.

(2284)

179° Elenco dei decreti Ministeriali di concessione mineraria emanati in virtù del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1443.

Decreto Ministeriale 20 febbraio 1947, registrato alla Corte dei conti il 5 aprile 1947, registro n. 9 Industria e commercio, foglio n. 31, con il quale la concessione perpetua di marna da cemento denominata « Castiglionaccio e Montebuono », sita in territorio del comune di Magione, provincia di Perugia, di cui è titolare la ditta fratelli Stella, società in nome collettivo per la fabbricazione del cemento « Portland », in base al decreto Ministeriale 15 luglio 1930, è intestata alla Società anonima Cementerie del Trasimeno, con domicilio eletto in Magione, provincia di Perugia.

Decreto Ministeriale 22 febbraio 1947, registrato alla Corte dei conti l'11 aprile 1947, registro n. 9 Industria e commercio, foglio n. 43, con il quale la concessione della miniera di zolfo denominata « Agnelleria Fiume Candrilli », accordata in perpetuo ai condomini rappresentati dal sig. Manlio Candrilli, col decreto Ministeriale 12 giugno 1942, è trasferita ed intestata alla Società zolfifera Agnelleria Fiume Candrilli, con sede in Villarosa, provincia di Enna.

Decreto Ministeriale 22 febbraio 1947, registrato alla Corte dei conti l'11 aprile 1947, registro n. 9 Industria e commercio, foglio n. 44, con il quale all'ing. Ugo Koch, residente a Fiera di Primiero, provincia di Trento, è concessa per la durata di anni tre la facoltà di coltivare il giacimento di torba sito in località denominata « Rio Bastia », in territorio del comune di Primiero, provincia di Trento.

Decreto Ministeriale 22 febbraio 1947, registrato alla Corte dei conti l'11 aprile 1947, registro n. 9 Industria e commercio, foglio n. 46, con il quale alla Società cementifera italiana, con sede in Casale Monferrato, provincia di Alessandria, è concessa per la durata di anni venti la facoltà di coltivare il giacimento di marna da cemento sito in località denominata « Versiggia », in territorio del comune di Montecalvo Versiggia, provincia di Pavia.

Decreto Ministeriale 30 marzo 1947, registrato alla Corte dei conti il 17 aprile 1947, registro n. 9 Industria e commercio, foglio n. 57, con il quale all'ing. Enrico Sorelli, domiciliato in Brescia, è concessa per la durata di anni tre la facoltà di coltivare il giacimento di torba sito in località denominata « Pertica », in territorio del comune di Polpenazze, provincia di Brescia.

Decreto Ministeriale 22 marzo 1947, registrato alla Corte dei conti il 5 aprile 1947, registro n. 9 Industria e commercio, foglio n. 32, con il quale la concessione di acqua minerale bicarbonata-sodica denominata « San Leopoldo », in territorio del comune di Bagni di Casciana, provincia di Pisa, di cui sono titolari i signori Vincenzo, Elisa, Pia ed Annunziata Tafi in base al decreto Ministeriale 2 gennaio 1946, è trasferita ed intestata ai signori Garuzzo Luigi fu Simone, Garuzzo Piero di Luigi e Garuzzo Borsa Teresa, rappresentati dal primo, domiciliato in Bagni di Casciana (Pisa) presso il notaio dott. Ugo Galleschi.

Decreto Ministeriale 10 aprile 1947, registrato alla Corte dei conti il 22 aprile 1947, registro n. 9 Industria e commercio, foglio n. 73, con il quale la concessione della torbiera « Oris », in territorio del comune di Lasa, provincia di Bolzano, trasferita alla ditta Vona Vincenzo e Arcari, con il decreto Ministeriale 19 aprile 1946, è rinnovata per la durata di anni due, a favore della ditta stessa.

Decreto Ministeriale 10 aprile 1947, registrato alla Corte dei conti il 22 aprile 1947, registro n. 9 Industria e commercio, foglio n. 71, con il quale alla Società in accomandita semplice Cartiera Vita Mayer & C., con sede in Milano, è concessa per la durata di anni tre la facoltà di coltivare la torbiera sita in località denominata « Pralugano », in territorio dei comuni di Valganna e Bedero Valcuvia, provincia di Varese.

Decreto Ministeriale 10 aprile 1947, registrato alla Corte dei conti il 22 aprile 1947, registro n. 9 Industria e commercio, foglio n. 72, con il quale la concessione della facoltà di coltivare la torbiera denominata « Miradolo », sita in territorio dei comuni di Chignolo Po e Santa Cristina e Bissone, provincia di Pavia, di cui è titolare in base al decreto Ministeriale 12 dicembre 1944, il sig. Falorni Umberto, domiciliato in Milano, è rinnovata per la durata di anni due a decorrere dal 15 settembre 1947.

Decreto Ministeriale 22 febbraio 1947, registrato alla Corte dei conti l'11 aprile 1947, registro n. 9 Industria e commercio, foglio n. 45, con il quale all'ing. Ugo Koch, residente a Fiera di Primiero, provincia di Trento, è concessa per la durata di anni tre, la facoltà di coltivare il giacimento di torba sito in località denominata « Prà delle Nasce » in territorio del comune di Primiero, provincia di Trento.

(2168)

Avviso di rettifica

All'art. 1, lettera a), del decreto Ministeriale 7 marzo 1947, riguardante la costituzione della Commissione consultiva per le assicurazioni private, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105, del 9 marzo 1947, pag. 1365, ove è detto « *Barboni* avvocato Ranieri, in rappresentanza delle imprese esercenti le assicurazioni contro i danni », devesi leggere:

« *Babboni* avv. Ranieri, in rappresentanza delle imprese esercenti le assicurazioni contro i danni ».

(2265)

MINISTERO DELLE FINANZE E DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 89.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 60 — Data: 23 febbraio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Ragusa — Intestazione: Blundo Marianna fu Salvatore — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali — Capitale: L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1010 — Data: 10 febbraio 1938 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Sassari — Intestazione: Pulina Campos Giovanni Antonio fu Antonio — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali — Capitale: L. 1700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 29263 — Data: 19 febbraio 1944 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Udine — Intestazione: Azzolini Corrado Ascanio fu Corrado — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali — Capitale: L. 1400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 217 — Data: 5 maggio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Foggia — Intestazione: Strazza Angelina fu Francesco — Titoli del Debito pubblico: Prestito Redimibile 3,50 %, nominativi 2 — Capitale: L. 17.100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 14 — Data: 10 luglio 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Salerno — Intestazione: Ricco Arcangelo fu Raffaele — Titoli del Debito pubblico: Prestito Redimibile 3,50 %, nominativi 1 — Capitale: L. 11.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4632 — Data: 27 aprile 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevitoria — Intestazione: Califano Mario fu Enrico — Titoli del Debito pubblico: Prestito Redimibile 3,50 %, nominativi 1 — Capitale: L. 50.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 486 — Data: 12 dicembre 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Sezione Tesoreria provinciale di Bari — Intestazione: Rizzi Antonietta di Nicola — Titoli del Debito pubblico: Prestito della Ricostruzione Redimibile 3,50 % — Capitale: L. 162.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 56 — Data: 30 luglio 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Salerno — Intestazione: Zaino Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Prestito Redimibile 3,50 % (1934), nominativi 2 — Capitale: L. 17.800.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3193 — Data: 15 luglio 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Cuneo — Intestazione: Boetti Caterina — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 % (1906), al portatore 1 — Capitale: L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 549 — Data: 21 giugno 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Venezia — Intestazione: Gamba Maria fu Giacomo — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 % (1906), al portatore 1 — Capitale: L. 2000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 176 — Data: 10 febbraio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Salerno — Intestazione: Carucci Pasquale fu Domenico — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 % (1906), nominativi 1 — Capitale: L. 18.700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 246 — Data: 5 febbraio 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Parma — Intestazione: Scagliotti Filippo fu Pietro — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 % (1906), nominativi 4 — Capitale: L. 1300.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 41 — Data: 30 agosto 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Pisa — Intestazione: Carlo Zanetti Lami — Titoli del Debito pubblico: Obbligazioni Ferrovie, nominativi 4 — Capitale: L. 2000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 430 — Data: 13 maggio 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Benevento — Intestazione: Cataffo Alessandro fu Antonio — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 % (1906), al portatore 5 — Capitale: L. 5000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3350 — Data: 12 febbraio 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevitoria — Intestazione: Petrilli Alfonso di Michele — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 % (1906), nominativi 1 — Rendita: L. 70.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 45 — Data: 15 luglio 1944 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Palermo — Intestazione: Maniscalco Matteo fu Alfonso — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 % (1906), nominativi 1 — Capitale: L. 32.700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 124 — Data: 9 marzo 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Agrigento — Intestazione: Fiandaca Angelo fu Nicolò — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 % (1906), nominativi 2 — Capitale: L. 4000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 157 — Data: 16 febbraio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Catania — Intestazione: Giorgianni Arturo fu Pietro — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 % (1906), nominativi 3 — Rendita: L. 3829.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 36 — Data: 11 gennaio 1944 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Piacenza — Intestazione: Telfner Filippo fu Fabrizio — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 %, al portatore 3 — Rendita: L. 100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 76 — Data: 30 gennaio 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Catania — Intestazione: Avolino Gaetano — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 %, nominativi 1 — Rendita: L. 70.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 109 — Data: 24 maggio 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Bari — Intestazione: Colangelo Giovanni — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 %, nominativi 1 — Capitale: L. 2600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 110 — Data: 24 maggio 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Bari — Intestazione: Ariani Giovanni — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 %, nominativi 1 — Rendita: L. 35.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 81 — Data: 4 maggio 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Agrigento — Intestazione: Banca di Ribera «Pasciuta Vito e C.» — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 %, nominativi 1 — Capitale: L. 10.200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 116-39715 — Data: 15 giugno 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Palermo — Intestazione: Li Greci Giovanni fu Pasquale — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali — Capitale: L. 2100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 24277 — Data 7 febbraio 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Napoli — Intestazione: Palombino Francesco — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali — Capitale L. 800.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 92 — Data: 10 ottobre 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Campobasso — Intestazione: Ianera Nicola fu Domenico — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 5 %, al portatore 1 — Rendita: L. 50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 753 — Data: 16 giugno 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Salerno — Intestazione: Rizzoli Felice — Titoli del Debito pubblico: Prestito Nazionale 5 %, nominativi 1 — Capitale: L. 18.800.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 395 — Data: 20 febbraio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Catania — Intestazione: Patanè Rosario e Carmelo fu Mario — Titoli del Debito pubblico: B. T. nov. 4 % (1943), nominativi 2 — Capitale: L. 3000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 7 — Data: 24 agosto 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Apuania Massa — Intestazione: Banca d'Italia - Filiale di Apuania — Titoli del Debito pubblico: B. T. nov. 4 % (1943), nominativi 1 — Capitale: L. 5000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1814 — Data: 21 aprile 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Genova — Intestazione: Badaracco Federica Giuseppina — Titoli del Debito pubblico: B. T. nov. 4 % (1943), nominativi 3 — Capitale: L. 8000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 158 — Data: 29 luglio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Genova — Intestazione: Oddini Sardi Alessandra fu Silvio — Titoli del Debito pubblico: B. T. nov. 4 % (1943), nominativi 3 — Capitale: L. 11.500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 392 — Data: 14 dicembre 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Genova — Intestazione: Badaracco Federica G. fu Federico — Titoli del Debito pubblico: B. T. nov. 4 % (1951), nominativi 1 — Capitale: L. 500.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 6 maggio 1947

Il direttore generale: CONTI

(2194)

MINISTERO DELLE FINANZE E DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 14 maggio 1947 - N. 100

Argentina	25 —	Norvegia	20,1625
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,50
Belgio	2,2817	Olanda	37,6485
Brasile	5,45	Portogallo	4,057
Canadà	100 —	Spagna	9,13
Danimarca	20,8503	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	27,78
Francia	0,8396	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	35,55
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 % 1906	77,30
Id. 3,50 % 1902	76,30
Id. 3 % lordo	65,50
Id. 5 % 1935	86,35
Redimibile 3,50 % 1934	72,05
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	80,85
Id. 5 % 1936	87,50
Obbligazioni Venezie 3,50 %	98,50
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	98,60
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	95,55
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	93,575
Id. 5 % (15 settembre 1950)	93,50
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	92,35
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	92,40
Id. 5 % (15 aprile 1951)	93,35
Id. 4 % (15 settembre 1951)	89,125
Id 5 % convertiti 1951	93,10

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

Nella media dei cambi e dei titoli del 6 maggio 1947, n. 95, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 107 del 12 maggio 1947, pag. 1392, la Rendita 3,50 % 1902, va rettificata in lire 76,70 anzichè 76,60.

MINISTERO DELLE FINANZE E DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 12

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. R. 3,50 % (1934)	345243	350 —	Bracale Umberto di Matteo, con usufrutto a Pagliara *Maria Grazia* fu Gaetano.	Come contro, con usufrutto a Pagliara *Grazia* fu Gaetano.
Id.	404706	4.725 —	Torriani Cleofe fu Pietro, nubile, dom. a Rapallo (Genova), con usufrutto a Cuneo *Rosa* fu Cipriano, ved. Torriani Pietro, dom. a Rapallo.	Come contro, con usufrutto a Cuneo *Albina Rosa*, ecc., come contro.
Id.	346121	875 —	Amendola Rita di Luigi, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Napoli, con usufrutto a Piccolo Vittoria fu *Luigi, moglie di Parise Nicola fu Nicola*, dom. a Napoli.	Come contro, con usufrutto a Piccolo Vittoria fu *Lorenzo*, dom. a Napoli.
Id.	346119	875 —	Parise Liliana di Nicola, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Napoli, con usufrutto a Piccolo Vittoria fu *Luigi*, ecc., come sopra.	Come contro, con usufrutto a Piccolo Vittoria fu *Lorenzo*, dom. a Napoli.
Id.	480987	1.186,50	Abate Giovanni fu Gennaro, minore sotto la patria potestà della madre Col *Vincenza*, ved. Abate, dom. a Cagliari.	Abate Giovanni fu Gennaro, minore sotto la patria potestà della madre Col *Giovanna*, ved. Abate, dom. a Cagliari.
Id.	440306	199,50	Ogliari *Stefana* di Giuseppe, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Lograto (Brescia).	Ogliari *Guerina Stefana*, ecc., come contro.
Id.	440307	87,50	Come sopra, con usufrutto a Ogliari Giuseppe fu Stefano.	Ogliari *Guerina Stefana* di Giuseppe, ecc., come contro.
Id.	513556	616 —	Sacro Ordine dei Minimi, con sede in Roma, con usufrutto ai coniugi Biagelli *Umberto* fu Giuseppe e Leoni Maria fu *Eduardo*, dom. a Rimini.	Come contro, con usufrutto ai coniugi Biagelli *Marino o Mario Umberto* fu Giuseppe e Leoni Maria fu *Odoardo*, dom. a Rimini.
Rend. 5 %	187440	265 —	Cataldo *Pasquale* fu *Nicola*, minore sotto la tutela di Albanese Rocco fu Vincenzo, dom. a Tricarico (Matera).	Cataldo *Pancrazio* fu *Antonio*, ecc., come contro.
Id.	206332	1.250 —	Menichini *Mario* di Nicola, minore sotto la patria potestà del padre.	Menichini *Angelo Mario* di Nicola, ecc., come contro.
B. T. 5 % Serie A	10947	Cap. nom. 500 —	Schneider-Graziosi Lydia fu Raffaele, moglie di Lugli Enrico, dom. a Torino, *vincolata per dote*.	*Aventi diritto all'eredità di* Schneider Graziosi Lydia fu Raffaele, moglie di Lugli Enrico, dom. a Torino.
Id. Serie G	778	500 —	Come sopra.	Come sopra.
Id. Serie I	716	1.000 —	Come sopra.	Come sopra.
Id. Serie L	752	20.000 —	Come sopra.	Come sopra.
Id. Serie M	744	11.000 —	Come sopra.	Come sopra.
Id. Serie O	726	20.000 —	Come sopra.	Come sopra.
P. R. 3,50 % (1934)	308174	1.648,50	De Barbieri Luigi, Maria Teresa, *Elisa* e *Adriano* di *Alfredo* e prole nascitura da Gismondi Enrichetta fu Luigi, moglie di De Barbieri *Alfredo* fu Bernardo, con usufrutto a Landò Teresa fu Angelo ved. Gismondi Luigi.	De Barbieri Luigi, Maria Teresa, *Elisa Adriana* di *Vittorio Alfredo* e prole nascitura di Gismondi Enrichetta fu Luigi, moglie di De Barbieri *Vittorio Alfredo*, ecc., come contro.

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 3,50 % (1906)	285369	21 —	Buzio *Sabina* fu Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre Milanese Ermenegilda.	Buzio *Carolina Sabina*, ecc., come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	255273	115,50	Carlevaro *Iginia* fu Luigi, minore sotto la tutela di Marescotti Felice fu Domenico, dom. in Cuccaro Monferrato (Alessandria).	Carlevaro *Emma Iginia* fu Luigi, ecc., come contro.
Id.	266295	28 —	Carlevaro *Iginia* fu Luigi, minore sotto la tutela di Carlevaro Ettore fu Luigi, dom. in Cuccaro Monferrato.	Carlevaro *Emma Iginia* fu Luigi, ecc., come contro.
Id.	342491	70 —	Carlevaro *Iginia* fu Luigi, moglie di Moschini Carlo, dom. a Gabutti, frazione di Camerana (Cuneo).	Carlevaro *Emma Iginia* fu Luigi, ecc., come contro.
Id.	695512	350 —	Quattrino *Teresa* di Serafino, nubile, domiciliata a Pont Canavese (Torino).	Quattrino *Maria Teresa*, ecc., come contro.
Id.	756230	1.750 —	Quattrino *Teresa* di Serafino, moglie di De Stefanis Gioacchino fu Modesto, domiciliata a Pont Canavese.	Quattrino *Maria Teresa*, ecc., come contro.
Id.	92509	140 —	Orrione *Teresa*, nubile, del vivente Francesco, dom. a Pont Canavese.	Orione *Maria Teresa*, ecc., come contro.
Id.	124517	38,50	Orione *Teresa* di Francesco, moglie di Serafino Quattrino, dom. a Pont Canavese.	Orione *Maria Teresa*, ecc., come contro.
Id.	725832	105 —	Biggio *Carlo* di Giacomo, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Rapallo.	Biggio *Giuseppe Carlo*, ecc., come contro.
Id.	639967	35 —	Molteni Angela, Giuditta, Emilia, Genovieffa o Genoeffa e Teresa fu Santino, minori sotto la patria potestà della madre Guanziroli *Carolina* di Carlo, ved. di Molteni Santino, con usufrutto a Guanziroli *Carolina* di Carlo, ved di Molteni Santino, dom. a Cantù (Como).	Come contro, minori sotto la patria potestà della madre Guanziroli *Maria Carolina* di Carlo, ved. di Molteni Santino, con usufrutto a Guanziroli *Maria Carolina*, ecc., come contro.
Id.	818801	742 —	Pagliani *Stefano* fu Pietro, dom. a Genova, vincolato di usufrutto.	Pagliani *Giovanni Stefano* fu Pietro, ecc., come contro.
Cons. 3,50 % (1902)	41588	105 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	39404	140 —	Raffo *Matilde* fu Sebastiano, ved. di Raffo Nicola, dom. a Genova.	Raffo *Vittorina Metilde* fu Sebastiano, ecc., come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	788322	1.225 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	608015	157,50	Beltrando *Maria* fu Giacomo, moglie di Grandolini Luigi, dom. a Torino.	Beltrando *Anna Maria* fu Giacomo, ecc., come contro.
P. N. 5 %	11817	265 —	Come sopra.	Come sopra.
B. T. 4 % (1951) Serie A-5	144	Capitale 5.000 —	Spinola *Virginia Orietta* di Giovanni, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Roma.	Spinola *Orietta Virginia Matilde*, ecc., come contro.
Id. Serie A-8	157	100.000 —	Come sopra	Come sopra.
Id. Serie A-17	112	1.000 —	Come sopra	Come sopra.

A termini dell'art 167 del regolamento generale del Debito pubblico, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e art 16 del decreto legislativo luogotenenziale del 25 gennaio 1945, n. 19, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 25 febbraio 1947

Il direttore generale: CONTI

(1222)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.